

PRESTITO RIFINANZIAMENTO

Beneficiari	Province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia (Circolare. CDP n. 1297/2019).
Finalità	<p>Conversione (estinzione anticipata), ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge n.448/2001 ("Art. 41"), di mutui contratti in data successiva al 31 dicembre 1996 con intermediari bancari e finanziari diversi dalla CDP ovvero con altri soggetti autorizzati ("Intermediari"), in corso di ammortamento ed integralmente erogati alla Data di Conversione, come appresso definita ("Mutui Originari").</p> <p>I Mutui Originari devono essere stati destinati:</p> <ul style="list-style-type: none">• al finanziamento degli investimenti individuati ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la cui realizzazione sia consentita mediante il ricorso all'indebitamento, dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito "Investimenti"), ovvero• alla conversione ai sensi dell'Art. 41 di precedenti mutui che avevano come scopo il finanziamento di Investimenti. <p>L'importo di ciascun Prestito è pari al debito residuo del Mutuo Originario, o ad una quota dello stesso, ("Importo da Estinguere") in essere alla Data di Conversione ed è pertanto destinato esclusivamente al pagamento dell'Importo da Estinguere verso l'Intermediario titolare del Mutuo Originario alla Data di Conversione.</p>
Importo minimo	Euro 5.000.000,00
Data di Conversione	Indicata dall'Ente nella domanda di prestito ("Domanda") e riportata nel contratto di Prestito ("Contratto"), è la data prevista per la conversione (estinzione) del Mutuo Originario, che (i) non potrà essere fissata oltre la scadenza del primo semestre solare successivo alla data di presentazione della Domanda e (ii) dovrà cadere nel semestre solare di perfezionamento del Contratto.
Data di Erogazione	Coincidente con la Data di Conversione.
Erogazione	Pari all'Importo da Estinguere, in unica soluzione e in corrispondenza della Data di Conversione, al verificarsi della condizione sospensiva di cui al successivo paragrafo.
Condizioni sospensive all'erogazione	L'erogazione del prestito resta, in particolare, sospensivamente condizionata alla ricezione, da parte della CDP, entro il quinto giorno antecedente la Data di Conversione, della dichiarazione resa, ai sensi di legge, dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, da cui risulti il rispetto delle condizioni di cui all'Art. 41.
Preammortamento	Dalla data di perfezionamento del contratto e fino all'ultimo giorno del semestre solare in cui cade la Data di Erogazione.
Decorrenza ammortamento	Dal primo giorno del semestre solare successivo alla Data di Erogazione.
Durata ammortamento	Tra 5 e 29 anni, a scelta dell'Ente, da effettuarsi al momento della Domanda.

Modalità ammortamento	Rate semestrali, posticipate, comprensive di capitale (quote crescenti o costanti per un Prestito regolato, rispettivamente, a tasso fisso ovvero a tasso variabile), corrisposte il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno , a partire dall'anno solare in cui cade la data di inizio ammortamento e fino alla data di scadenza del Prestito, inclusa.
Regime Interessi	Fisso o Variabile, a scelta dell'Ente, da effettuarsi al momento della Domanda.
Garanzia	Delegazione di pagamento ex articolo 206 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)
DISCLAIMER	<i>La presente scheda descrive <u>a fini puramente esemplificativi</u> le principali caratteristiche del prodotto; per informazioni più puntuali e dettagliate si rimanda alla Circolare di riferimento</i>